



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

## DECRETO DI RIPARTO DEL FONDO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**L'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285** ha istituito il Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**L'art. 9, co. 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22**, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha modificato l'art. 1, co. 3, della legge n. 285 del 1997, prevede che *“Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2”*.

\*\*\*

Il funzionamento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è cambiato nel corso degli anni, anche a seguito del mutato assetto delle competenze in materia, con l'attribuzione ai livelli di governo locale della gestione delle politiche sociali in generale e di quelle riguardanti la tutela dei diritti dei minori in particolare.

Originariamente, il Fondo veniva ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per una quota pari al 30 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari (cosiddette città riservatarie). Il comma 3 dell'articolo 1, in particolare, prevedeva che *“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazie e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2”*.

In attuazione di tale previsione, **per il primo triennio di attuazione (1997-1999)**, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia

e giustizia e per le pari opportunità, sentita la Conferenza Stato-regioni e sentite le competenti commissioni parlamentari si è provveduto all'emanazione del decreto di ripartizione della quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

**Ai sensi dell'art. 59, co. 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, è stato successivamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS). Il successivo comma 46 ha previsto che, a decorrere dall'anno 1998, gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 ed altre, fossero destinati al FNPS.

Dal 1998, quindi, gli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza sono confluiti nel Fondo nazionale per le politiche sociali, pur mantenendo la finalizzazione (vedasi decreto del Ministro per la solidarietà sociale 31 marzo 1998 e 24 marzo 1999).

**La legge 8 novembre 2000, n. 328, e la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 80, co. 17)** hanno provveduto a riordinare l'assetto normativo, ridefinendo l'insieme di leggi i cui stanziamenti confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali, tra cui il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

**L'art. 46, co. 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289**, ha disposto che gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate dall'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2002 e gli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del FNPS, disciplinati da altre disposizioni affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali, senza vincolo di destinazione, ad eccezione della quota destinata ai comuni riservatari. Il successivo comma 2 ha previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata provvede annualmente con propri decreti alla ripartizione delle risorse del **Fondo nazionale per le politiche sociali** (vedi DM 18 aprile 2003, 1 luglio 2004, 22 luglio 2005 e 15 settembre 2006).

**La legge di conversione n. 233 del 1 luglio 2006 del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006** ha trasferito le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale.

**L'art. 1, co. 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria 2007), **come modificato dall'art. 2, co. 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244** (legge finanziaria 2008), ha previsto l'autonomia del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (rispetto al fondo nazionale per le politiche sociali) con riguardo alle somme destinate ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 285 del 1997.

**Dal 2007**, dunque, mentre le risorse regionali del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza hanno continuato a confluire, indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali, **le risorse destinate alle città riservatarie sono state ripartite con provvedimento autonomo**.

Successivamente a tale modifica legislativa, a decorrere dal 2007, con decreti del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state applicate alle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinate alle città riservatarie le modalità di riparto previste per il Fondo nazionale per le politiche sociali e non quelle previste dall'art. 1, co. 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285 (vedasi DM 16 giugno 2007, 29 aprile 2008, 17 settembre 2009, 11 marzo 2010, 25 maggio 2011, 24 febbraio 2012, 14 febbraio 2013, 28 luglio 2014, 30 ottobre 2015, 1 luglio 2016, 9 maggio 2017).

**L'art. 3, co. 1, lett. c), del decreto-legge 2 luglio 2018, n. 86**, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 ha previsto che” *La Presidenza del Consiglio esercita altresì: le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285”*.

Successivamente all'entrata in vigore del sopra citato decreto-legge n. 86 del 2018, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è stato dunque ripartito con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, 9 agosto 2018 per l'anno 2018 e 3 settembre 2019 per l'anno 2019**.

In particolare, **con decreto interministeriale 3 settembre 2019**, all'articolo 2, è stato disposto che *“per gli anni finanziari 2020 e 2021, le somme iscritte sul capitolo di spesa 3527 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, verranno assegnate mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le medesime percentuali di riparto indicate nella tabella di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 3 settembre 2019”*.

Per gli anni 2020 e 2021, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore dei comuni “riservatari” è stato dunque rispettivamente ripartito, in applicazione di tale previsione, con **decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 2020, n. 229**, e con **decreto del Capo del dipartimento delle politiche della famiglia 28 dicembre 2021**.

Va inoltre evidenziato che la **Corte dei conti**, con deliberazione del 3 agosto 2018, n. 15/2018/G concernente “La gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2014-2016)”, al capitolo II, 2 Paragrafo “Le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, riporta che la gestione del Fondo è affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione generale per l'inclusione e per le politiche sociali (attuale Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale), che a seguito dell'approvazione della legge di bilancio, adotta tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione del provvedimento di riparto, in collaborazione con l'Ufficio legislativo. La sottoposizione della bozza al Ministero dell'economia e delle finanze, per eventuali osservazioni, precede l'invio della stessa alla Conferenza unificata per l'acquisizione della necessaria intesa (ex art. 1, c. 3, d.lgs. n. 281/1997). Il provvedimento definitivo viene sottoposto al controllo previsto dalla Ragioneria generale dello Stato nonché al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e successivamente pubblicato in G.U.

Tanto premesso, **per quanto concerne l'annualità 2022**, primo anno di attuazione della norma che ha trasferito le competenze di riparto del Fondo in capo all'Autorità politica delegata in materia di famiglia, è stato predisposto **uno schema di decreto** secondo la procedura indicata dall'**articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021**.

In particolare, la norma prevede il concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia e che siano sentite le commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. A tale ultimo riguardo, tenuto conto che il riparto riguarda, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 1258, della legge n.296 del 2006, soltanto le città riservatarie, si è ritenuto di prevedere, in analogia a quanto avvenuto già dal 2007, l'intesa della Conferenza unificata.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, si rappresenta che, per l'anno 2022, lo stanziamento del Fondo da ripartire ammonta ad euro **28.794.000,00**. Il fondo è ripartito secondo

i **criteri** fissati dall'articolo 1, comma 2, della legge n.285 del 1997, come da tabella facente parte integrante del dispositivo del provvedimento (**art. 1, co. 1**).

Poiché ai sensi dell'**art. 11, co. 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285**, sono a carico del Fondo gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, curata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo aver acquisito il parere favorevole del Tavolo di coordinamento fra le città riservatarie di cui alla legge n.285 del 1997 nella riunione tenutasi il 25 marzo 2022, è prevista la destinazione, a valere sul medesimo stanziamento, di euro 100.000.000 alla organizzazione della Conferenza prevista per l'anno 2022 (**art. 1, co. 2**).

Il monitoraggio sugli interventi, la rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse e l'erogazione delle risorse stesse spettanti a ciascun Comune sono disciplinati dall'**articolo 2**.

**L'articolo 3** prevede che la programmazione sull'utilizzo delle risorse sia coerente con il 5° Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 gennaio 2022, con il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile adottato, il 5 maggio 2022, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, per il triennio 2021-2023, approvato con decreto del 22 ottobre 2021, e con riferimento alle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, alle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali; alle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, alle Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, approvate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dalla Conferenza Unificata in data 6 luglio 2022.